



**ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE
FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA**

B A R I

*Ente pubblico non economico vigilato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali in liquidazione
viale Japigia n°184 70126 Bari - Tel. 080/5413111
pec: enteirrigazione@legalmail.it*

**Uff. Finanze e Contabilità
Uff. Contratti**

DECRETO N. 426

DEL 22-07-2022

- Oggetto:** D.i. n.1710/2022 del g. 01.06.2022 Tribunale di Bari. Integrazione competenze professionali Prof. Avv. Giorgio Costantino e Avv. Salvatore Vasta.
- Premesso** che l'art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo che fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi;
- Visto** il D.M n. 513837 del 07/10/2021 di nomina del Dott. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti di terzi;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 16 del 08/11/2021 di insediamento del Dott. Nicola Fortunato a Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con funzioni anche di Direttore Generale dell'EIPLI;
- Dato Atto** che con Decreto Commissariale n. 17 del 23/11/2021 avente ad oggetto "Operatività amministrativa degli Uffici ed impianti dell'Ente; assegnazione funzioni temporanee di Responsabile ad interim del Servizio amministrativo e Responsabile ad interim del Servizio Tecnico" si sono assegnati "in via temporanea, ad interim e razione officii l'incarico di Responsabile del Servizio amministrativo al dott. Antonio Cappiello e del Servizio Tecnico all'ing. Giuseppe Ferlisi;
- Atteso** che l'art. 21, comma 10 e 11, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, così come convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato, prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo che fino all'adozione delle misure di che trattasi la gestione liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente anche nei confronti dei terzi; Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione delle suddette misure di cui all'art. 21, comma 11, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena funzionalità dei servizi dell'Ente;

Atteso che E.I.P.L.I. conferiva mandato agli avv.ti prof. Giorgio Costantino e Salvatore Vasta di costituirsi nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi instaurato dal Consorzio del Sinni e contrassegnato dal n. 6467/2013 R.G.;

che il conferimento dell'incarico in parola da parte del Commissario pro-tempore avveniva mediante il rilascio di solo mandato alla lite senza l'adozione di qualsivoglia provvedimento per la determinazione del relativo compenso;

che il procedimento di che trattasi si è concluso con la sentenza n. 3810, depositata in data 15.10.2019 con la quale, tra l'altro, il Tribunale di Bari condannava l'opponente Consorzio al pagamento delle spese di lite in favore dell'E.I.P.L.I.;

Atteso che a far data dalla sentenza il Prof. Avv. Costantino e l'Avv. Salvatore Vasta hanno più volte richiesto il pagamento delle proprie competenze professionali così come liquidate in sentenza visto, come detto l'assenza di un provvedimento ad origine di definizione del relativo compenso spettante;

Preso atto che in data 08.06.2022 veniva notificato all'Ente decreto ingiuntivo n. 1710/2022 del g. 01.06.2022, acquisito al prot. n. 3863 del g. 08.06.2022 con il quale veniva ingiunto all'Eipli di pagare entro quaranta giorni dalla notifica dalla notifica dello stesso:

1. la somma di € 23.716,35, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, e gli interessi legali di mora dalla data del 16.10.2019 (data della richiesta del pagamento) e sino al soddisfo;
2. le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 540,00 per compensi ed in € 286,00 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15 %,C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;

che a seguito della ricezione del citato decreto ingiuntivo, in ragione dell'attività effettivamente svolta dai professionisti nel giudizio di che trattasi, con propria nota prot. n. 3976 del 14.06.2022 il Commissario dell'EIPLI, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa, proponeva ai citati professionisti un accordo transattivo che prevedeva il pagamento in un'unica soluzione di €.20.000,00 oltre oneri ed accessori come per legge a saldo e stralcio della posizione di cui alla sorte capitale del d.i. n. 1710/2022 emesso dal Tribunale di Bari con relativa rinuncia agli interessi maturati e maturandi a tacitazione quindi di ogni ed ulteriore pretesa nonché il pagamento delle spese legali liquidate nel d.i. n. 1710/2022 pari ad €. 540,00 per compensi oltre oneri ed accessori ed €.286,00 per esborsi;

che con nota, acquisita al nostro prot. n. 4003 del 15.06.2022 l'Avv. Salvatore Vasta ed il Prof. Avv. Giorgio Costantino accettavano l'accordo transattivo proposto;

Vista la nota mail del Servizio Legale dell'EIPLI del 15/06/2022 con cui, a seguito dell'istruttoria eseguita, si chiede di predisporre gli atti necessari alla liquidazione a favore degli avvocati Giorgio Costantino e Salvatore Vasta;

Dato Atto che in ragione di quanto sopra risulta necessario procedere con gli adempimenti inerenti e conseguenti;


- Vista** la fattura n. 01/007 del 27/06/2022 (prot. d'arrivo n. 4578 del 09/07/2022) dell'importo complessivo di € 30.256,32 emessa dallo Studio Legale Prof. Avv. Giorgio Costantino;
- Ritenuto** necessario integrare l'impegno di spesa per € 1.073,92 a titolo di onorario sul cod. 11001 per l'esercizio finanziario 2022, nonché € 124,20 per ritenuta di acconto;
- Vista** la Proposta di Decreto prot. n. 4940 del 19/07/2022 del responsabile ufficio Contratti geom. Cosimo Sgaramella vistata dal Responsabile del Servizio Amministrativo dott. Antonio Cappiello, che propone l'adozione del presente provvedimento;
- Verificata** la conformità del presente atto a leggi e regolamenti vigenti;
- Ritenuta** la propria competenza, in virtù dei Decreti Commissariali sopra citati;

DECRETA

le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

1. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa di € **1.073,92** sul **cod. 11001** per l'esercizio finanziario 2022, a titolo di onorario, a favore dello Prof. Avv. Giorgio Costantino e dell'Avv. Salvatore Vasta;
2. di autorizzare l'assunzione dell'impegno di spesa per la ritenuta d'acconto di € **124,20** sul **cod. 72202** e relativo versamento di pari importo sul **cod. 42102** a favore dell'Erario, sul bilancio per l'esercizio finanziario 2022;
3. di dichiarare il presente immediatamente esecutivo e di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

IL COMMISSARIO
(Prof. Nicola Fortunato)

 FORTUNATO NICOLA
22.07.2022 10:27:52
GMT+01:00